



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.9
Fasc. N.19.1/2017

ORDINANZA N. 77 / 2017

OGGETTO: MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 64/2016 SU PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 64/2016 del 15/11/2016 avente per oggetto “*provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera*”, nelle cui premesse si specificava che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento ed i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato "l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

PREMESSO CHE:

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/09/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - livello “nessuna allerta – verde” da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - livello di “allerta 1 – arancione” da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - livello di “allerta 2 – rosso” da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello “nessuna allerta – verde” siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/11/2006 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il *Piano di Azione del Comune di Villaverla per l'individuazione delle misure da mettere in atto per contrastare l'inquinamento atmosferico*;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Villaverla, è inserito nella zona "Pianura e Capoluogo bassa pianura - IT0513";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano"
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50, comma 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

RIBADITO CHE:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

VALUTATI :

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale del 10/10/2017 e del 24/10/2017 e le proposte provinciali espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2017, nonché il suggerimento di estendere la durata dei provvedimenti al **15 aprile**, fine del periodo di accensione degli impianti termici;
- Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
 - la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;
 - l'art. 44 del Regolamento comunale di Polizia Rurale e Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2004;

CONSIDERATO quindi che, rispetto a quanto indicato nella sopra indicata ordinanza n. 64/2016 del 15/11/2016, sono state introdotte delle prescrizioni più restrittive e nello specifico:

- portare il periodo di vigenza dell'ordinanza dirigenziale dal **1 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo**;
- introdurre il divieto di combustione delle biomasse (c.d. Abbruciamiento) dei materiali vegetali/ramaglie;
- la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione od accoglienza per disabili;

RITENUTO pertanto di modificare l'ordinanza n. 64/2016 del 15/11/2016 per adeguarla alle sopravvenute disposizioni regionali e provinciali e alla differente definizione dei tre livelli di azione emergenziale da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale dal sistema regionale evidenziati dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/09/2017;

RICHIAMATA la DGRV N. 122/2015 “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 in data 12/06/2017, con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla” approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e l'adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla”;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di riformulare la parte ordinativa dell'ordinanza n. 64/2016 del 15/11/2016 come segue:

si ordina a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il **1 ottobre di ogni anno** ed il **15 aprile dell'anno successivo**:

1. lo spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico e degli autoveicoli per soste in corrispondenza dell'impianto semaforico pedonale posto in via S. Antonio lungo la S.P. 349 del Costo, al Km 103 + 100;
2. il **divieto di combustione delle biomasse** (c.d. Abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. la riduzione delle temperature massime per il **riscaldamento civile: a 19°C** (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni e negli spazi ed esercizi commerciali, con l'esclusione delle case di cura e/o riabilitazione od accoglienza per disabili, degli ambulatori medici, degli asili nido e delle scuole per l'infanzia presenti nel territorio comunale;
4. il divieto di spreco energetico nelle attività commerciali (es. divieto di tenere le porte aperte negli esercizi commerciali al fine di evitare dispersioni termiche);

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sopra indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE

- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale alla collettività e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene per quanto di competenza;
- Comando dei Carabinieri di Thiene;
- Azienda U.L.S.S. N. 7 "Pedemontana"
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale - Via Lanza n.106 – 36100 Vicenza
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1 - 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1- 36100 Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Che i dati connessi al presente provvedimento vengano pubblicati sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma quarto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale.

Ai sensi dell'art. 5, comma terzo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico comunale ed il Responsabile del Procedimento è l'ing. Cunico Giuliano, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico